



IL DIRETTORE DELLA S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI

Pelliccia Clara

Per delega del Direttore Generale dell'ASST dei Sette Laghi Dott. Giuseppe Micale, nominato con D.G.R. della Lombardia n. XII/1636 del 21 dicembre 2023

ha assunto la seguente

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 330 DEL 01/03/2024**

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRIENNALE CON L'IRCCS POLICLINICO SAN DONATO DI SAN DONATO MILANESE (MI) PER L'ESPLETAMENTO DEL TIROCINIO PRATICO DEGLI STUDENTI DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA ISCRITTI AI CORSI DI LAUREA IN TECNICHE DI FISIOPATOLOGIA CARDIOCIRCOLATORIA E FEFUSIONE CARDIOVASCOLARE.



OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRIENNALE CON L'IRCCS POLICLINICO SAN DONATO DI SAN DONATO MILANESE (MI) PER L'ESPLETAMENTO DEL TIROCINIO PRATICO DEGLI STUDENTI DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA ISCRITTI AI CORSI DI LAUREA IN TECNICHE DI FISIOPATOLOGIA CARDIOCIRCOLATORIA E PERFUSIONE CARDIOVASCOLARE.

IL DIRETTORE DELLA S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI

vista la L.R. n. 33 del 30.12.2009 così come modificata dalla L.R. n. 23 dell'11.8.2015 "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)" e s.m.i.;

vista la D.G.R. n. X/4481 del 10.12.2015 "Attuazione L.R. 23/2015: costituzione Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) dei Sette Laghi" con sede legale in viale Borri n. 57 – 21100 Varese;

richiamate le seguenti deliberazioni:

n. 182 del 07.03.2019 "Approvazione del regolamento dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi per la delega di funzioni di gestione";

n. 76 del 08.02.2024 "Assegnazione dei budget per l'anno 2024 a seguito dell'adozione del BPE 2024 - aggiornamento";

richiamato altresì l'atto di delega prot. n. 0000316 del 02.01.2024 con il quale il Direttore Generale dell'ASST dei Sette Laghi ha attribuito determinate funzioni e compiti, comprese decisioni che impegnano l'Azienda verso l'esterno, al Direttore della Struttura che adotta la presente determinazione;

ricordato che con deliberazione n. 46 del 28.1.2010 si era stabilito di approvare gli accordi attuativi con l'Università degli Studi dell'Insubria, per l'espletamento dei Corsi di Laurea qui di seguito indicati:

- Infermieristica
- Ostetricia
- Fisioterapia
- Tecniche di Radiologia medica per Immagini e Radioterapia
- Tecniche di Laboratorio Biomedico
- Igiene dentale
- Tecniche di Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare;

dato atto che i suddetti accordi attuativi sono stati sottoscritti tra le parti in data 31.5.2010 e sono stati rinnovati con deliberazioni n. 997 del 28.11.2013, n. 377 del 20.05.2016, n. 343 del 27.05.2019 e da ultimo n. 327 del 15.6.2022, con validità sino al 31.5.2025;

richiamato l'articolo 2 comma 2 delle convenzioni attuative approvate con delibera n. 327 del 15.6.2022 che recita "Qualora le strutture e le risorse, di cui agli elenchi allegati, non assicurino il progressivo svolgimento di tutte le attività formative necessarie per il raggiungimento degli



obiettivi professionalizzanti definiti per il corso di laurea, l'ASST, d'intesa con la Scuola di Medicina dell'Università, si impegna a stipulare ulteriori specifici rapporti di convenzione con Istituzioni sanitarie pubbliche o private accreditate e a contratto con il Servizio sanitario regionale, in possesso dei requisiti per le attività formative”;

evidenziato che l'Università degli Studi dell'Insubria, in applicazione della convenzione attuativa con l'ASST dei Sette Laghi, con e-mail del 6.7.2023, acquisita agli atti in pari data, prot. n. 45568, ha chiesto a questa ASST, per espletare il tirocinio pratico degli studenti del corso di laurea in Tecniche di Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusionazione Cardiovascolare, di procedere al rinnovo con l'I.R.C.C.S. Policlinico San Donato con sede legale a San Donato Milanese (MI);

dato atto che l'Ente sopra citato accoglie gli studenti del corso di laurea in Tecniche di Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusionazione Cardiovascolare dell'Università degli Studi dell'Insubria, ed ai fini dell'espletamento di attività di tirocinio pratico, previste dall'ordinamento didattico, mette a disposizione attrezzature, servizi, personale e le relative strutture;

vista e richiamata la PEC del 21.2.2024, acquisita agli atti in pari data, prot. n. 14566, con la quale l'I.R.C.C.S. Policlinico San Donato trasmette, per la firma di questa ASST, la convenzione, sottoscritta digitalmente, per l'espletamento del tirocinio pratico degli studenti dell'Università degli Studi dell'Insubria iscritti ai corsi di laurea in Tecniche di Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusionazione Cardiovascolare;

vista l'e-mail, agli atti di questo ufficio, con la quale il Dott. Claudio Luigi Cesare Maria Lattuada, Dirigente della S.C. Direzione Assistenziale e delle Professioni Sanitarie e Sociali, in data 23.2.2024, ha espresso parere favorevole allo svolgimento delle attività di tirocinio;

evidenziato che nell'espletamento dell'attività di tirocinio gli studenti sono coperti dall'Università degli Studi dell'Insubria, sia per il rischio infortunio che per il rischio responsabilità civile;

dato atto che lo svolgimento dei tirocini non determinerà alcun onere a carico di questa Azienda e che tra gli studenti e la struttura ospitante non si instaura alcun tipo di rapporto di impiego, né tanto meno il tirocinio dà luogo a remunerazione;

ritenuto conseguentemente di approvare la stipula della convenzione di che trattasi, il cui testo allegato al presente provvedimento (allegati n. 1), costituisce parte integrante e sostanziale, a decorrere dall'anno accademico 2023/2024 e per la durata di 3 (tre) anni;

dato atto che la presente determinazione viene adottata in conformità e nel rispetto del citato Regolamento aziendale per la delega di funzioni di gestione e dell'atto di delega sopra richiamato;

DETERMINA


Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamati:

1. di approvare la stipula della convenzione allegata al presente provvedimento (allegato n. 1), di cui costituisce parte integrante e sostanziale, con l'I.R.C.C.S. Policlinico San Donato con sede legale a San Donato Milanese (MI), per il tirocinio pratico degli studenti dell'Università degli



Studi dell'Insubria del corso di laurea in Tecniche di Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusionazione Cardiovascolare a decorrere dall'anno accademico 2023/2024 e per la durata di 3 (tre) anni;

2. di evidenziare che nell'espletamento dell'attività di tirocinio gli studenti sono coperti dall'Università degli Studi dell'Insubria, sia per il rischio infortunio che per il rischio responsabilità civile;
3. di dare atto che tra gli studenti e la struttura ospitante non si instaura alcun tipo di rapporto di impiego, né tanto meno il tirocinio dà luogo a remunerazione;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri economici;
5. di dare atto che, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L. R. n. 33/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, il presente provvedimento, non soggetto a controllo, verrà pubblicato nei modi di legge, ed è immediatamente esecutivo.



**CONVENZIONE TRA L'AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE
DEI SETTE LAGHI E LA STRUTTURA OSPITANTE IRCCS POLICLINICO
SAN DONATO PER L'ESPLETAMENTO DEL TIROCINIO PRATICO DEGLI
STUDENTI DEL CORSO DI LAUREA IN TECNICHE DI FISIOPATOLOGIA
CARDIOCIRCOLATORIA E PERFUSIONE CARDIOVASCOLARE IN
APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE ATTUATIVA CON
L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL' INSUBRIA.**

Imposta di bollo
di Euro 16,00
assolta in modo
virtuale
aut. 2016/7366

TRA

l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) dei Sette Laghi con sede legale in Viale Luigi Borri n. 57 a Varese, C.F./P. IVA n. 03510050127, di seguito denominata "**Azienda**", rappresentata per la firma del presente atto dal Direttore della S.C. Affari Generali e Legali, Dott.ssa Clara Pelliccia, a ciò delegata dal Direttore Generale, Dott. Giuseppe Micale, con nota prot. n. 0000316 del 2.1.2024;

E

IRCCS POLICLINICO SAN DONATO, con sede legale in **SAN DONATO MILANESE**, Via **MORANDI** n. 30, C.F. / P. IVA 05853360153, di seguito denominata "**Struttura Ospitante**", in persona dell'Amministratore Delegato Sara Mariani nata a *omissis* il *omissis*, codice fiscale *omissis*;

PREMESSO

- che l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi, costituitasi a seguito dell'entrata in vigore della L.R. n. 23/2015 e subentrata a titolo universale all'Azienda Ospedaliera Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi di Varese, è istituzione accreditata quale sede del Corso di Laurea in Tecniche di

fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare dell'Università degli Studi dell'Insubria;

- che con deliberazione n. 46 del 28.01.2010 dell'ex A.O. Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi era stata approvata, tra l'altro, la convenzione attuativa tra l'Azienda e l'Università degli Studi dell'Insubria per il Corso di Laurea in Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;
- che l'ex A.O. Ospedale di Circolo e Fondazione Macchi di Varese in data 31.05.2010, aveva sottoscritto con l'Università degli Studi dell'Insubria la succitata Convenzione;
- che con deliberazione n. 783 del 04.08.2017 dell'A.S.S.T. dei Sette Laghi di Varese si approvava la modifica dell'art. 7 degli accordi attuativi in essere per l'espletamento dei corsi di laurea, e ciò limitatamente al comma 2, primo paragrafo, del citato articolo 7 e si prendeva atto che, "il conferimento dell'insegnamento al personale del Servizio sanitario regionale è conseguente a specifico avviso predisposto dalla Scuola di Medicina. Il rinnovo dei contratti di insegnamento conferiti a seguito del predetto avviso potrà essere disposto ai sensi della normativa universitaria vigente";
- che con deliberazione n. 343 del 27.05.2019 dell'A.S.S.T. dei Sette Laghi le convenzioni attuative sono state rinnovate sino al 31.5.2022;
- che le predette convenzioni attuative sono state successivamente rinnovate con deliberazione n. 327 del 15.06.2022 sino al 31.5.2025;
- che ai sensi dell'art. 2 della Convenzione Attuativa l'Azienda si impegna a garantire l'attività di tirocinio anche mediante la stipula di specifici rapporti di convenzionamento con istituzioni sanitarie pubbliche o private accreditate e a contratto con il S.S.R., in possesso dei requisiti per le attività formative;

- che, a tale scopo, l'Università degli Studi dell'Insubria ha indicato tra le strutture qualificate ove espletare il Tirocinio pratico **l'IRCCS POLICLINICO SAN DONATO**;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 - Oggetto

La Struttura Ospitante accoglie gli studenti del Corso di Laurea in Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare dell'Università degli Studi dell'Insubria ai fini dell'espletamento di attività di tirocinio pratico, previste dall'ordinamento didattico e mette a disposizione attrezzature, servizi, personale e le relative strutture.

ART. 2 - Tutor

Le funzioni di assistenza del tirocinio presso i servizi della Struttura Ospitante, sono svolte da referenti (tutor/assistenti di tirocinio) con profilo professionale attinente il corso di laurea messi a disposizione dalla Struttura medesima, all'interno dell'orario di servizio, previo accordo con il Direttore della Didattica Professionale del Corso di Laurea, nel rispetto del piano didattico ed in coerenza con il progetto formativo professionalizzante di ciascun tirocinante.

La consistenza numerica del personale in oggetto sarà stabilita in ottemperanza agli standard indicati dal protocollo Regione/Università e alle modalità di svolgimento del tirocinio in relazione agli obiettivi di formazione, al rapporto studenti/assistenti, al tirocinio.

La Struttura Ospitante si impegna a garantire per detto personale, la possibilità di frequentare corsi di formazione finalizzati alla funzione didattica ricoperta.

ART. 3 – Durata, periodo, numero tirocinanti e modalità

La durata, il periodo di svolgimento, il numero dei tirocinanti e le modalità del tirocinio saranno concordati tra il Direttore della Didattica Professionale del Corso di Laurea e il/i referente/i della Struttura Ospitante.

ART. 4 – Coperture assicurative

Nell'espletamento dell'attività di tirocinio gli studenti sono coperti dall'Università degli Studi dell'Insubria, sia per il rischio infortunio che per il rischio Responsabilità Civile.

In caso di sinistro la Struttura Ospitante provvede a segnalare con urgenza il medesimo sia presso la Segreteria Didattica della Scuola di Medicina dell'Università degli Studi dell'Insubria (sede in Via O. Rossi n. 9 – 21100 Varese), via mail a scuola.medicina@uninsubria.it, sia all'Ufficio Affari Generali e Organi collegiali (sede via Ravasi n. 2 – 21100 Varese, via mail affari.generalisti@uninsubria.it).

ART. 5 – Identificazione degli studenti

L'identificazione degli studenti viene effettuata mediante apposito tesserino di riconoscimento distribuito dall'Azienda.

ART. 6 – Tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

Ai sensi della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro gli studenti tirocinanti, nello svolgimento dell'attività presso la Struttura Ospitante, sono equiparati ai lavoratori della stessa e pertanto il Responsabile della Struttura Ospitante assume nei loro confronti le funzioni di datore di lavoro.

La sorveglianza sanitaria ai sensi dell'art. 41 del D. Lgs. n. 81/08 viene effettuata a cura del Medico Competente dell'Azienda.

Tutti gli studenti, prima dell'inizio del tirocinio dovranno effettuare il corso Fad in materia di Sicurezza – parte generale – prevista dal D. Lgs. n. 81/2008 erogato dall'Università degli Studi dell'Insubria.

La formazione in materia di Sicurezza – rischi specifici – prevista dal D. Lgs. n. 81/2008 verrà erogata dall'ASST Sette Laghi.

Sul Soggetto Ospitante ricadono gli obblighi di cui all'art. 36 (Informazione ai lavoratori) del D. Lgs. n. 81/2008, nonché della messa a disposizione di dispositivi di protezione individuale (DPI) laddove previsti.

ART. 7 – Diritti e doveri dei tirocinanti

Tra gli studenti e la Struttura Ospitante non si instaura alcun tipo di rapporto di impiego, ne tanto meno il tirocinio dà luogo a remunerazione.

Durante il tirocinio gli studenti sono tenuti:

- a svolgere le attività previste dal relativo ordinamento didattico dei Corsi di Laurea in Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare e dal progetto formativo professionalizzante;
- a mantenere la necessaria riservatezza per quanto riguarda dati, informazioni e conoscenze acquisite durante lo svolgimento del tirocinio;
- all'osservanza delle disposizioni dettate dalla Struttura Ospitante, al fine di garantire la sicurezza e la salute propria e degli altri soggetti presenti nella struttura medesima.

Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per congedi di maternità e paternità obbligatoria ai sensi della normativa in vigore. Tale diritto si prevede anche in caso di infortunio o malattia di lunga durata, intendendosi per tali quelli che si protraggono per una durata pari o superiori a 30 giorni solari per singolo evento.

Il tirocinio può essere interrotto dal tirocinante il quale è tenuto a darne motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto ospitante e al tutor del soggetto promotore.

Il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti o in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del Progetto Formativo Individuale; le motivazioni a

sostegno dell'interruzione devono risultare da apposita relazione.

ART. 8 – Utilizzo delle strutture, attrezzature e personale

La presente Convenzione non comporta alcun onere per l'Azienda per l'utilizzo didattico delle strutture, attrezzature e personale messi a disposizione dalla Struttura Ospitante.

Per ogni aspetto non espressamente regolamentato nella presente Convenzione si fa riferimento al relativo Protocollo d'Intesa Regione/Università degli Studi dell'Insubria e alla convenzione attuativa tra Università degli Studi dell'Insubria/ASST Sette Laghi per l'attivazione del corso di laurea in applicazione del predetto Protocollo.

ART. 9 - Durata

La presente Convenzione ha validità triennale a decorrere dall'anno accademico 2023/2024 e potrà essere rinnovata per un ulteriore triennio con semplice comunicazione scritta tra le parti prima dell'inizio del successivo anno accademico.

ART. 10 – Trattamento dei dati personali

L'Azienda e la Struttura Ospitante sono, ciascuno per gli ambiti e le attività di propria competenza, Titolari del trattamento dei dati personali, ed in relazione a ciò, devono garantire l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza per ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei Dati personali e ogni accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare i dati personali necessari alla stipula ed esecuzione della presente Convenzione nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (di seguito anche "GDPR") e della normativa nazionale vigente.

Resta inteso che i dati personali saranno trattati secondo principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare i diritti e le libertà fondamentali, con modalità manuali e/o automatizzate.

Nell'esecuzione degli adempimenti connessi e strumentali allo svolgimento dei tiroci e solo relativamente ai dati dei tirocinanti e dei tutor, le Parti agiscono in qualità di Titolari autonomi del trattamento, determinando autonomamente le finalità e i mezzi del trattamento e decidendo e ponendo in atto, sempre in via autonoma, le più adeguate misure tecniche, organizzative e di sicurezza, per garantire un livello di tutela dei dati personali adeguato al rischio.

Resta fermo che, in relazione alla gestione dei dati dei pazienti di cui i tirocinanti ed i tutor vengono a conoscenza nell'espletamento dell'attività del tirocinio, la Struttura Ospitante agisce come esclusivo Titolare del trattamento. I tirocinanti in formazione dell'Università potranno accedere solo ai dati personali strettamente necessari all'espletamento del tirocinio e sono tenuti al rispetto e alla tutela della segretezza e riservatezza in materia di trattamento dei dati personali, di cui vengano a conoscenza durante il periodo del tirocinio pratico – applicativo, presso l'Ente convenzionato, anche dopo la conclusione delle attività e a segnalare ogni eventuale possibile criticità in materia di trattamenti di dati.

Per tali operazioni che riguardano il trattamento dei dati dei pazienti, la Struttura Ospitante provvederà a nominare debitamente autorizzati ai sensi dell'art. 2 - quaterdecies del D.Lgs 196/2003 e art.29 del Regolamento UE 2016/679 i tirocinanti ed i tutor ed a fornire loro le relative istruzioni per il trattamento dei dati personali.

I Titolari del trattamento dovranno assicurare il rispetto della suindicata normativa e l'adeguatezza delle misure adottate ai sensi dell'art. 24 e ss. del GDPR.

Per entrambe le parti e con riferimento ai dati dei tirocinanti e dei tutor in qualità di interessati del trattamento troverà applicazione l'art. 82 del GDPR in tema di responsabilità.

ART. 11 – Prevenzione della corruzione

Le Parti dichiarano di essere consapevoli che il D.lgs 8 giugno 2001 n. 231 prevede la responsabilità diretta delle società in relazione alla commissione di una serie di reati realizzati dai suoi dipendenti, fornitori o partner commerciali, che si aggiunge alla responsabilità personale di colui che ha commesso l'illecito.

Le Parti prendono rispettivamente atto, inoltre che

(i) l'IRCCS Policlinico San Donato ha adottato un modello di organizzazione, gestione e controllo in conformità ai principi previsti dal Decreto 231 ("Modello Organizzativo"), un Codice etico ("Codice Etico") ed una Policy Anticorruzione liberamente consultabili sul sito internet dell'IRCCS Policlinico san Donato al link <https://www.grupposandonato.it/strutture/policlinico-san-donato/trasparenza>, al fine di prevenire la responsabilità prevista per la commissione dei reati previsti dal Decreto e l'applicazione delle relative sanzioni;

(ii) l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) dei Sette Laghi, nel rispetto delle disposizioni di cui alla L. 190/2012 e s.m.i. e della normativa in materia di trasparenza di cui al Dlgs 33/2013 e s.m.i., ha adottato un proprio Codice di comportamento ed un Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), pubblicati sul sito istituzionale al link www.asst-settelaghi.it impegnandosi a rispettarne le regole e i principi espressi.

Le Parti si impegnano a conformarsi alle regole di cui sopra, per quanto ciascuna applicabili, nell'esecuzione della presente Convenzione.

La violazione del predetto impegno costituirà un inadempimento grave degli obblighi di cui alla Convenzione e legittimerà l'altra parte a risolvere la stessa con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1456 del Codice Civile, fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati.

ART. 12 – Imposta di bollo e registrazione

Le spese di bollo, se dovute, sono interamente a carico dell'ASST Sette Laghi e le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ha interesse a

richiederla.

ART. 13 – Controversie

In caso di controversie, le parti eleggono la competenza del foro di Varese.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Previa lettura, la presente convenzione, approvata dalle parti contraenti, viene firmata con firma digitale.

San Donato Milanese

Per IRCCS Poloclinico San Donato

L'amministratore Delegato

Dr.ssa Sara Mariani

Varese,

Per l'ASST dei Sette Laghi

Per delega di firma del Direttore Generale

Il Direttore della S.C. Affari Generali e Legali

Dott.ssa Clara Pelliccia



Determinazione Dirigenziale n. **330** del **01/03/2024**

S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRIENNALE CON L'IRCCS POLICLINICO SAN DONATO DI SAN DONATO MILANESE (MI) PER L'ESPLETAMENTO DEL TIROCINIO PRATICO DEGLI STUDENTI DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA ISCRITTI AI CORSI DI LAUREA IN TECNICHE DI FISIOPATOLOGIA CARDIOCIRCOLATORIA E FEFUSIONE CARDIOVASCOLARE.

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio sul sito aziendale così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, dal 04/03/2024 e vi rimane per quindici giorni consecutivi.

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Sette Laghi

**AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEI SETTE LAGHI
POLO UNIVERSITARIO**

Viale Borri 57 21100 Varese
Tel. 0332-278.111, Fax 0332-261.440

Elenco Firmatari

Questo documento è stato firmato da:

Fre` Fulvio - Responsabile del procedimento S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI

Pelliccia Clara - Direttore S.C. AFFARI GENERALI E LEGALI

Conti Rosangela - Incaricato alla pubblicazione Delibere

Istruttoria redatta da: Aletti Donatella